



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Ordinanza n. 101 R. G. del 30-05-19

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019

VISTA: La Circolare emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot.n. PRE/0007626 diramata l'11.02.2019 dal tema: Determinazioni del Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo in tema con lo schema di ordinanza comunale "tipo" per attività di prevenzione antincendio boschivo;

VISTE le norme già richiamate nel [D.P.G.R. n. 232 del 16.04.2019 – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n. 7/2014 e della L.R. 38/2016, pubblicata su BURP n.43 del 18.04.2019](#);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la [Legge n. 100 del 12 luglio 2012, riordino della Protezione Civile](#) per le parti in vigore;

VISTO il **D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 – “Codice della Protezione Civile”** che abroga la Legge 225/92 Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO ancora l'art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la **Legge Regionale Puglia n.38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli Incendi Boschivi di Interfaccia”**;

VISTO il **D.Lgs. n. 285/1992 – “Codice della Strada”** e successive mm.ii.;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n.585 del 10.04.2018 e pubblicato sul BUR n.63 del 07.05.2018;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.23/09;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 57/2008 e successivo aggiornamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 12/11/2013;

VISTO il Decreto n. 10/2013 di costituzione del COC Centro Operativo Comunale in attesa di riordino e pertanto tutte le funzioni di Presidio Territoriale e Presidio Operativo vengono svolte dal Servizio Polizia Locale e Protezione Civile - Comandante Polizia Locale Comm.rio Capo Dott. Rutigliano Giuseppe;

RITENUTO che nelle previsioni del Piano Comunale, l'incendio boschivo ed assimilabili, riveste rischio primario individuato per il territorio comunale, che presenta una superficie boschiva pari al 15% circa del totale, nonché la presenza di aree a rischio di incendio rilevate come *interfaccia* e attività turistiche ricettive correlate, con grave rischio e pregiudizio non solo all'ambiente ma anche alla pubblica incolumità;

DISPONE

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e conseguentemente

ORDINA

- Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta **n. 232 del 16.04.2019** pubblicato sul BUR Puglia n. 43 del 18.04.2019 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2019, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n. 7/2014” e della L.R. 38/2016, in corso di pubblicazione sul BURP”.
- Di dichiarare e confermare **dal 15 giugno al 30 settembre 2019** il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale nonché:
 - **1) E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’eco sistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;**
 - **2) E’ FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo** di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, **di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.**

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

- **3) E’ FATTO OBBLIGO, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 15 giugno, fasce protettive o precese di larghezza** di quindici metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto e fatte salve le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa imposte con propria Ordinanza n.74 del 29.04.2019;
- **4) E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale, entro e non oltre il 15 giugno** di procedere agli **interventi di pulizia delle suddette aree e dei muretti contermini**, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti e nelle parti posti allo stesso livello di quota. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni. Sono fatte salve le disposizioni per l’esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale e le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa imposte con propria Ordinanza n.74 del 29.04.2019;
- **5) E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno**, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati; fatte salve le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa imposte con propria Ordinanza n.74 del 29.04.2019;

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate e nei pascoli confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, **larga almeno cinque metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; fatte salve le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa imposte con propria Ordinanza n.74 del 29.04.2019.

Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti della presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste per le Violazioni delle prescrizioni e/o obblighi previsti nel D.P.G.R. n. 232 del 16.04.2019 e procedure relative, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della I. 353/2000, dalla Legge Regionale n. 38/2016, nonché fatte salve le violazioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa richiamate nella Ord. n.74 del 29.04.2019 e quanto soggetto a sanzione di cui alla tabella allegata alla presente Ordinanza.

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso d'avvistamento d'incendio, di chiamare immediatamente uno dei seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco - 1515 Carabinieri Forestali - 112 Carabinieri - 113 Polizia di Stato – 117 Guardia di Finanza

080.4322848 Comando Stazione Carabinieri Forestali Alberobello

080.4325340 Polizia Locale Alberobello- Ufficio Protezione Civile Comunale

080.4321010 Carabinieri Alberobello

080.4322123 – 360.370416 Protezione Civile Comunale – Centro Decisionale e Volontari di Alberobello

Il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, le Guardia Volontarie per le parti di competenza, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia d'incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio, sulla pagina Web Istituzionale Comunale e di Protezione Civile.

La presente disposizione è trasmessa al Prefetto di Bari, al Presidente della Regione Puglia Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Bari e al Comando Polizia Provinciale di Bari, al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Alberobello, al Distaccamento Vigili del Fuoco di Putignano e Provinciale Bari, al locale Presidio Operativo e Territoriale di Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 ed ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo", si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Tabella Sanzioni ai divieti ed alle prescrizioni previste per Antincendio Boschivo ed Interfaccia, (fatta salva l'azione penale ove ricorrano le ipotesi di procedibilità).

Art.2 del D.P.G.R. n. 232 del 18.04.2019 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2019”- Divieti su aree a rischio incendio boschivo, richiamate nell’art. 5 stesso Decreto, punite a norma dell’art.10, commi 6-7-8 della Legge n. 353/2000, con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di €1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14; obblabili € 2.065,82.

Art.3 del D.P.G.R. n. 232 del 18.04.2019 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2019”, richiamate nell’art. 5 stesso Decreto, saranno punite a norma dell’art.12, Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016 con:

- a) Da euro 500 ad euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino dei viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; obblabili entro 60 gg euro 833,33;
- b) Da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciature delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; obblabili entro 60 gg euro 1.666,66;
- c) Da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciature di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla Legge Regionale 38/2016; obblabili entro 60 gg euro 1.666,66;
- d) Da euro 250 ad euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi uno di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi; obblabili entro 60 gg euro 166,66;
- e) Da euro 250 ad euro 500 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; obblabili entro 60 gg euro 166,66;
- f) Da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite; obblabili entro 60 gg euro 1.666,66;
- g) Non inferiore a euro 30,00 e non superiore ad euro 60,00 per ogni capo di bestiame, in violazione all’art.5 comma 2° L.R. n. 38/2016 – Pascolo su soprassuolo percorso da incendio nei tre anni.

Autorità competente l’Amministrazione Regione Puglia e ricorsi da presentare all’Ufficio del contenzioso regionale.

Gli illeciti di cui alle lettere b),d),e) e f) possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all’art. 44/1° c. della L.R. Puglia 13.08.1998 n.27 – Norme per la protezione della fauna selvatica – Verbali con procedimento di cui art. 51 stessa Legge.

Autorità competente l’Amministrazione Area Metropolitana di Bari e ricorsi da presentare all’Ufficio del contenzioso metropolitano.

Dal punto 4 della Ordinanza Comunale ai frontisti stradali, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada, la sanzione amministrativa da euro 173,00 (sanzione minima edittale oblabile nei 60 gg. – pagamento entro 5gg. 121,10 euro) e la sanzione accessoria della esecuzione lavori di sfalcio e rimozione delle colture spontanee e bonifica per chi non procede agli interventi di pulizia delle suddette aree e dei muretti contermini, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i fondi agricoli posti allo stesso livello di quota. Autorità competente sig. Prefetto di Bari. Ricorsi da presentare Prefettura Bari e/o Giudice di Pace di Putignano.

Le violazioni previste dalle norme per il contrasto della Xylella fastidiosa richiamate nella Ord. n.74 del 29.04.2019 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro (P.M.R € 1.000) ai sensi dell’art. 54 comma 23 del D.Lgs. 214/2005.

Autorità competente l’Amministrazione Regione Puglia e ricorsi da presentare all’Ufficio del contenzioso regionale.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro (PMR € 100,00), ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Autorità competente Sindaco di Alberobello e ricorsi da presentare al Comando Polizia Locale.

Alberobello, li 03-06-019

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla data della notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente avviso al Sig.
..... mediante consegna di copia a mani

Alberobello, li _____

IL MESSO COMUNALE

La presente ordinanza diviene esecutiva in data _____.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.